

INVALSI

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Anno 2015

Il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2016, presso i locali dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la delegazione di parte pubblica, composta da Anna Maria Ajello, Presidente INVALSI e Paolo Mazzoli, Direttore generale INVALSI e la delegazione rappresentativa delle OO. SS. firmatarie del CCNL, composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL-RUA e, a tavoli separati ANPRI ed USI Ricerca, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per l'anno 2015, premesso che:

- a) in data 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- b) in data 6 marzo 2013 è stato sottoscritto il contratto collettivo integrativo, relativo all'anno 2010, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- c) in data 24 giugno 2015 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativi agli anni 2011 e 2012, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- d) in data 28 settembre 2015 sono stati sottoscritti i contratti collettivi integrativi, relativi agli anni 2013 e 2014, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- e) in data 3 febbraio 2016 le parti si sono riunite per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2015;
- f) in data 19 febbraio 2016 il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'ipotesi sottoscritta il 3 febbraio 2016;
- g) in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del testo.

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

SEZIONE I - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi

1. Le parti prendono atto che le risorse iniziali per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli I – III dei profili di Ricercatore e Tecnologo è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in complessivi € 143.784,00. L'incremento delle risorse disponibili è avvenuto ai sensi dell'art. 9, c.3 del CCNL 2000-2001.

Art. 2

Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

Per l'anno 2015 considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al primo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:



Indennità di valorizzazione professionale	€ 21.227,00
Indennità per oneri specifici	€ 66.727,00
Indennità direzione strutture di particolare rilievo	€ 55.830,00
TOTALE RISORSE	€ 143.784,00

Art. 3

Indennità di valorizzazione professionale

1. Nell'anno 2015 l'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I	1.870,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

Art. 4

Indennità per oneri specifici

1. L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 viene erogata per 13 mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo.

2. A decorrere dall'anno 2015, i valori dell'indennità per oneri specifici, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I - II - III	4.448,48	342,19

Art. 5

Indennità di direzione strutture di particolare rilievo

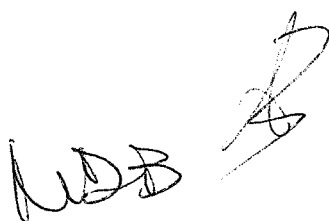
A decorrere dall'esercizio 2015, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è destinata per la somma complessiva di € 55.830,00 al personale dei livelli I-III con incarichi di direzione strutture di particolare rilievo. A partire dai valori già in godimento come previsti dall'art. 5 del Contratto Collettivo Integrativo INVALSI del 28.09.2015, la parte pubblica informerà le OO.SS. sui criteri adottati per la definizione degli importi da erogare che saranno oggetto di apposita determinazione.

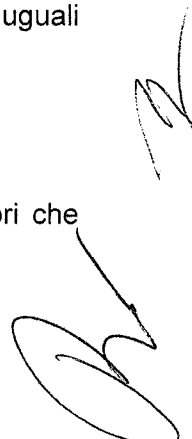
In caso di conferimento di due incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente la seconda indennità (o quella di importo inferiore) verrà corrisposta nella misura del 40% del relativo valore; il restante 60% verrà distribuito in parti uguali alle ulteriori unità di personale beneficiarie del presente articolo.

Art. 6

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.



SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

Art. 7

Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV - VIII.

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'INVALSI viene costituito, per l'anno 2015, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.

2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV - VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, in complessivi € 197.536,00. L'incremento delle risorse disponibili è avvenuto ai sensi dell'art. 4, c.3 del CCNL 2000-2001.

Art. 8

Distribuzione del fondo per l'anno 2015

Per l'anno 2015, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€ 0,00
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€ 18.458,00
c) Indennità di Ente	€ 154.379,00
d) Indennità di posizione	€ 0,00
e) Produttività collettiva e individuale	€ 9.831,00
e1) Progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998/2001	€ 14.868,00
TOTALE	€ 197.536,00

Art. 9

Indennità di Ente Annuale

1. L'indennità di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL 1994/1997 (indennità di ente annuale) viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

Art. 9 bis

Indennità di Ente Mensile

1. Nell'anno 2015, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori mensili
IV	9.767,70	813,98
V	9.086,77	757,23
VI	8.185,87	682,16
VII	7.504,97	625,41
VIII	6.853,53	571,13

Art. 10

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le seguenti indennità, il cui finanziamento è a carico del fondo di cui alla lettera b) del prospetto di cui al precedente art. 8.

2. Al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori dell'Istituto, viene confermata l'indennità di maneggio valori, da corrispondersi all'economo/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto. Per tale indennità sarà corrisposto un importo lordo pari ad €.1.826,00.

3. Al fine di remunerare gli oneri derivanti dallo specifico incarico di responsabilità professionale connesso alla progettazione e implementazione di applicazioni e siti web nonché al relativo controllo, aggiornamento e ottimizzazione, viene confermata l'indennità di responsabilità professionale informatica; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti che, nell'ambito dell'Ufficio dei Servizi Informatici, di cui alla determinazione del direttore generale n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono la predetta attività nonché ai dipendenti di cui alla determinazione n. 37/2011 relativa alla Responsabile della gestione tecnica della Sezione del Sito istituzionale denominata Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito. Per tale indennità sarà corrisposto un importo lordo pari ad €.1.650,00.

4. Al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità professionale connessi alle attività, viene conferita l'indennità di responsabilità ai dipendenti che rientrano nella presente Sezione del contratto integrativo rispettivamente €.1.826,00 per gli incarichi di cui alle determinazioni n. 64/2010, n.98/2010, n. 10/2012 e n. 162/2011, €. 2.904,00 per l'incarico di cui alla determinazione n.143/2012, €. 2.970,00, per l'incarico di cui alla determinazione n.89/2013 e €.5.280,00 per l'incarico di cui alla determinazione n.152/2013.

In caso di conferimento di più incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente, le stesse potranno essere cumulate fino ad un massimo di due, in tal caso la seconda indennità verrà corrisposta fino ad un massimo del 50% del relativo valore. L'eventuale residuo confluirà nella produttività collettiva ed individuale.

Art.11

Produttività collettiva e individuale

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994/1997

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi del precedente articolo 8, sono destinate a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e s.m.i. già in essere e per l'importo di € 4.348 per la progressione S3 n. 4 dipendenti e per l'importo di € 912 per la progressione S2 n. 1 dipendente con decorrenza 1/1/2015. Il totale complessivo per tali progressioni sarà, pertanto, di € 14.868.

La restante parte pari a € 9.831 verrà erogata sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
- b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
- c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici;
- d) capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.

Le risorse del fondo saranno ripartite tra tutto il personale coinvolto sulla base dei succitati criteri contrattuali in relazione alla verifica dell'attività svolta dal dipendente formulata dal Responsabile del Servizio presso il quale il medesimo presta servizio. La verifica è tempestivamente comunicata all'interessato per iscritto che potrà presentare reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso l'ente i cui componenti sono designati sentite le OO.SS.. Il comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 gg. dalla ricezione del reclamo.

La scheda di verifica dell'attività svolta è la seguente:

CRITERIO	p.ti 1	p.ti 2	p.ti 3	p.ti 4	p.ti 5
a)					
b)					
c)					
d)					

Il totale dei punteggi ottenuti con la suesposta procedura di verifica saranno ripartiti secondo i seguenti parametri:

Punteggio ottenuto	Risorse assegnate
Compreso tra 4 e 10	1.0
Compreso tra 11 e 20	1.25

La distribuzione delle risorse avverrà all'esito della verifica in applicazione della procedura sopra descritta sia per il personale a Tempo indeterminato che a tempo determinato.

L'attribuzione dell'indennità prevede un minimo di giornate di partecipazione effettiva all'attività, pari ad almeno 40gg. nell'anno di riferimento, al di sotto delle quali non viene corrisposta alcuna indennità.

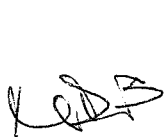
Eventuali risorse residue del fondo di cui al presente articolo confluiranno nel fondo accessorio dell'anno successivo con vincolo di destinazione alla Produttività collettiva e individuale.

Art. 12

Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti.

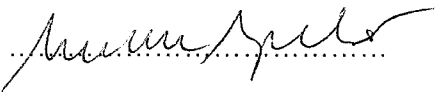
Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio.



Roma, 19 febbraio 2016

INVALSI

Il Presidente

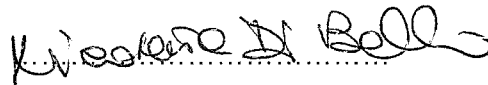


Il Direttore Generale

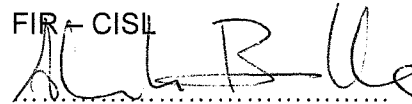


I SINDACATI PRESENTI

FLC - CGIL



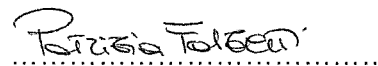
FIR - CISL



UIL - RUA



ANPRI



USI/RICERCA

.....

Roma, 19 febbraio 2016